

Legge regionale 16 ottobre 2008, n. 30

Norma di interpretazione autentica dell'art. 17 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10.

(BURC n. 20 del 16 ottobre 2008, supplemento straordinario n. 1 del 21 ottobre 2008)

(Legge abrogata dall'art. 83, comma 1, lettera c), l.r. 24 maggio 2023, n. 22)

[Art. 1¹

1. L'art. 17 della [legge regionale 14 luglio 2003, n. 10](#) si interpreta nel senso che modalità e procedure di nomina degli organi di cui all'art. 12 sono escluse dalla competenza statutaria.]

¹ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 83, comma 1, lettera c), l.r. 24 maggio 2023, n. 22.